



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c e 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,
ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

¹ In virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2;
- b. l'impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3;
- c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 16–18.

² Essa non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. il capitale di queste imprese è detenuto nella misura di oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
- b. queste imprese non esercitano un'attività commerciale né impiegano personale proprio nel relativo Cantone.

Sezione 2: Requisiti delle imprese**Art. 2** Forma giuridica e numero IDI

¹ L'impresa ha la forma giuridica di un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.

² L'impresa dispone di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

Art. 3 Data della costituzione e cifra d'affari

¹ L'impresa ha provato al Cantone di:

- a. essersi iscritta nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in caso di mancata iscrizione, essere stata costituita prima del 1° marzo 2020;
- b. aver conseguito negli anni 2018 e 2019 una cifra d'affari media di almeno 100 000 franchi; e
- c. aver sostenuto i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera.

² Se l'impresa ha avviato la propria attività il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, oppure se è stata costituita nel 2018 o 2019 e il relativo esercizio è dunque di durata superiore a un anno, si considera come cifra d'affari media ai sensi del capoverso 1 lettera b quella conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi.

Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale

¹ L'impresa ha provato al Cantone di:

- a. essere redditizia o economicamente solida;
- b. aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e dei fondi propri;
- c. non aver diritto ad aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.

² È considerata redditizia o economicamente solida l'impresa che:

- a. tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 non era eccessivamente indebitata;
- b. al momento dell'inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione;
- c. il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali;
- d. dispone di una prova della sua solidità economica in grado di dimostrare in modo credibile che il finanziamento dell'impresa può essere garantito mediante il provvedimento per i casi di rigore.

Art. 5 Calo della cifra d'affari

¹ L'impresa ha provato al Cantone che, in relazione alle misure ordinate dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, la sua cifra d'affari del 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

² Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d'affari calcolata secondo l'articolo 3 capoverso 3 è considerata la cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

Art. 6 Limitazione dell'impiego

L'impresa ha confermato al Cantone di:

- a. non distribuire dividendi né tantième né restituire apporti di capitale e concedere mutui ai suoi proprietari:
 1. per l'intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia,
 2. per cinque anni dall'ottenimento di un contributo non rimborsabile o fino al suo rimborso volontario al Cantone;
- b. non trasferire i fondi a una società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente e che non ha la propria sede in Svizzera; essa può tuttavia adempiere gli obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno di un gruppo.

Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7 Forma

¹ I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi e alle perdite, sono concessi sotto forma di:

- a. mutui rimborsabili;
- b. fideiussioni o garanzie;
- c. contributi non rimborsabili.

² Essi possono variare a seconda del settore, della dimensione dell'impresa o della forma degli strumenti.

³ Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere accordi con terzi.

Art. 8 Limiti massimi

¹ I mutui, le fideiussioni o le garanzie ammontano al massimo al 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata massima è di dieci anni.

² I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 10 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 500 000 franchi per impresa. I contributi possono essere decisi e versati gradualmente.

³ Se un'impresa percepisce aiuti sia secondo il capoverso 1 sia secondo il capoverso 2, questi non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 10 milioni di franchi per impresa.

⁴ Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d'affari calcolata secondo l'articolo 3 capoverso 3 è considerata la cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

⁵ Il Cantone può concedere provvedimenti per i casi di rigore superiori ai limiti massimi di cui ai capoversi 1–3. La portata della partecipazione della Confederazione ai costi e alle perdite subite dal Cantone rimane circoscritta a tali limiti.

Art. 9 Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se ciò è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione dei sostegni finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10 Quadro temporale

¹ I mutui, le fideiussioni o le garanzie, per i quali il Cantone può chiedere alla Confederazione di partecipare alle eventuali perdite, sono stanziati o versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

² I contributi non rimborsabili, per i quali il Cantone può chiedere alla Confederazione di partecipare ai costi, sono versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni, comunicazione dei dati e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure opportune per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
- b. dopo il verificarsi di perdite su mutui e fideiussioni adotta misure opportune per poter recuperare l'importo di credito;
- c. garantisce l'impiego di mezzi adeguati per la lotta agli abusi.

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

¹ La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore, per i quali i Cantoni possono ricorrere alla partecipazione della Confederazione, è retta dal diritto cantonale.

² I Cantoni esaminano le richieste nel singolo caso.

³ Per l'esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Art. 13 Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone nel periodo di validità delle fideiussioni o nell'arco della durata dei mutui rimborsabili, la competenza cantonale rimane invariata.

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti dei Cantoni**Art. 14** Portata della partecipazione della Confederazione

La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti adottati per i casi di rigore concernenti le imprese nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale.

Art. 15 Ripartizione fra i Cantoni

¹ Il contributo della Confederazione è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. La ripartizione percentuale fra i Cantoni è riportata nell'allegato.

² Entro il 30 giugno 2021, i Cantoni comunicano al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) se e in quale misura:

- a. il contributo della Confederazione loro assegnato non è stato utilizzato;
- b. necessitano di fondi supplementari.

³ Il DEFR assegna, in base alla ripartizione definita nel capoverso 1, i fondi di cui al capoverso 2 lettera a ai Cantoni che hanno comunicato la loro necessità secondo il capoverso 2 lettera b.

⁴ Il DEFR può discostarsi dalla ripartizione di cui al capoverso 3 se in tal modo è possibile soddisfare meglio la necessità dei Cantoni.

Art. 16 Presentazione della regolamentazione cantonale e approvazione di massima da parte della Confederazione

¹ Il Cantone che ricorre alla partecipazione della Confederazione deve prima presentare, al più tardi entro il 30 settembre 2021, la propria regolamentazione con la conferma che questa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

² La SECO verifica la regolamentazione cantonale e conferma che essa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Il quadro finanziario della Confederazione secondo gli articoli 14 e 15 capoverso 1 è quindi considerato approvato.

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni finanziano l'importo totale stanziato per le imprese e successivamente fatturano alla Confederazione la metà di tale importo.

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a. nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b. nel caso delle fideiussioni: se sono escusse; nel caso delle garanzie: se sono richieste;
- c. nel caso dei contributi non rimborsabili: nel 2021; nel caso dei pagamenti residui: nel 2022.

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione della partecipazione ai costi prevista nella legge.

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili secondo l'articolo 6 lettera a numero 2 sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione della partecipazione ai costi prevista nella legge.

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno versati e stanziati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. numero IDI e nome dell'impresa che beneficia di un sostegno;
- b. importo e forma del sostegno per impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto delle condizioni che danno diritto al sostegno fissate nella presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti devono essere presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente.

³ I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all'articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno. Per i contributi non rimborsabili il Cantone può inoltrare le fatture alla Confederazione semestralmente.

⁴ Il DEFR può stabilire ulteriori dettagli.

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione

¹ Il quadro finanziario ai sensi dell'articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza.

² La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati soddisfatti.

Sezione 6: Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 20 Procedura concordataria in caso di provvedimenti per i casi di rigore

¹ In deroga agli articoli 293 lettera a e 293a della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il giudice del concordato, su istanza, concede a un'impresa la moratoria concordataria provvisoria, se tale impresa rende verosimile che:

- a. adempie i requisiti dei provvedimenti per i casi di rigore di cui alla sezione 2; e
- b. ha già richiesto i provvedimenti per i casi di rigore o li richiederà quanto prima.

² Nei casi di cui al capoverso 1 vale quanto segue:

- a. in deroga all'articolo 293b LEF, il giudice del concordato di regola rinuncia alla designazione di un commissario provvisorio. Nella misura in cui le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato designa un commissario provvisorio su istanza dell'impresa o d'ufficio;
- b. il giudice del concordato non riscuote emolumenti per le sue decisioni.

Art. 21 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)³ e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
- b. i crediti che il Cantone garantisce come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

La SECO è competente per gli aspetti dell'esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione.

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020⁴.

² Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza si applica fino al 31 dicembre 2021.

² RS 281.1

³ RS 220

⁴ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 si applica fino al 31 dicembre 2031.

⁴ Il capoverso 3 entra in vigore se la modifica del ... della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 entra in vigore, la quale proroga la durata di validità dell'articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 15 cpv. 1)

Quota percentuale sull'importo massimo della Confederazione per Cantone

Chiave di ripartizione secondo l'articolo 15.

N.	Cantone	Quota in %
1	ZH	19,99 %
2	BE	11,88 %
3	LU	4,29 %
4	UR	0,33 %
5	SZ	1,56 %
6	OW	0,40 %
7	NW	0,46 %
8	GL	0,43 %
9	ZG	2,40 %
10	FR	3,09 %
11	SO	2,83 %
12	BS	4,18 %
13	BL	3,10 %
14	SH	1,02 %
15	AR	0,53 %
16	AI	0,16 %
17	SG	5,65 %
18	GR	2,20 %
19	AG	6,77 %
20	TG	2,73 %
21	TI	4,32 %
22	VD	8,79 %
23	VS	3,15 %
24	NE	2,22 %
25	GE	6,79 %
26	JU	0,74 %
Totale		100,00 %